

Codice DB1406

D.D. 9 aprile 2013, n. 920

RR.DD. nn. 523/1904 e 368/1904. Autorizzazione idraulica n. 20/2013 per la realizzazione di un muro di difesa in sponda sinistra del Canale San Giovanni, nella zona compresa tra vicolo Bricco e vicolo Bonino, in comune di Carmagnola (TO). Richiedenti: DIATO Mario e TESTA Margherita.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi dei RR.DD. n. 523/1904 e n. 368/1904, i signori DIATO Mario (omissis) e TESTA Margherita (omissis) ad eseguire l'opera idraulica in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale del muro, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni attualmente vigenti, nei riguardi di tutti le azioni di progetto;
3. il muro all'estremità di monte e valle dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con i manufatti spondali già esistenti, evitando il restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
4. il muro in progetto dovrà avere le quote di sommità non superiori a quelle dell'esistente piano campagna ed un piano di posa della fondazione posto a quote inferiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
5. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
6. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione

di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, prot. n. 58835 t.13.09 del 29/03/2013, espresso ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010, che si allega in copia al presente atto;

15. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole